REGOLAMENTO INTERNO

CAPO IV Gruppi consiliari

Art. 16 Composizione dei gruppi

Tutti i consiglieri devono appartenere a un gruppo consiliare.

Un gruppo, di norma, è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre; possono costituire un gruppo i consiglieri anche singoli che siano stati gli unici eletti di una lista che abbia partecipato autonomamente alle elezioni regionali ancorché nel corso della legislatura abbiano cambiato denominazione e simbolo di partito o che trovino corrispondenza in gruppi costituiti in uno dei due rami del Parlamento.

Possono altresì costituire un gruppo corrispondente alle rispettive liste regionali, anche se composto di un numero di consiglieri inferiore a tre, il presidente della Giunta regionale ed il consigliere proclamato eletto, in quanto candidato alla presidenza della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal candidato eletto presidente.

I consiglieri che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista furono eletti vanno assegnati al gruppo misto ove non abbiano diritto a costituire un gruppo di un solo componente.

L'Ufficio di presidenza entro quindici giorni verifica la sussistenza delle condizioni per la esistenza dei gruppi autonomi sulla base di quanto sopra fissato. Ove non riscontri l'esistenza delle condizioni scioglie i gruppi già costituiti ed assegna i consiglieri al gruppo misto.

Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio ogni consigliere è tenuto a dichiarare per iscritto, all'Ufficio di presidenza del Consiglio, a quale gruppo consiliare intende appartenere.

Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, provvede alla sua costituzione e all'elezione del proprio presidente.

Della costituzione e dell'avvenuta elezione del presidente e dell'eventuale sostituto il gruppo dà immediata comunicazione all'Ufficio di presidenza.

La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio di presidenza.

Il consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio di presidenza.

Così modificato dalle deliberazioni amministrative del Consiglio regionale n. 140 del 28 settembre 1993 e n. 124 del 31 marzo 2004.